

Gregorio XIII come in tutti i collegi orientali da lui fondati, così anche in quello greco, fece educare gli alunni rigorosamente nel loro rito.¹

Anche Clemente VIII si fece guidare dal principio, che il rito bizantino aveva il suo pieno diritto, entro i limiti segnati del domma. Il 31 agosto 1595 egli pubblicò un'istruzione speciale la quale trattava esaurientemente della controversia sorta riguardo ai riti ed agli usi dei Greci.² La pubblicazione del documento era stata preceduta da un profondo esame d'una Congregazione espressamente destinata alla riforma dei Greci.³ Decisive furono anzitutto in questa questione le opinioni del cardinal Santori, esperto appunto in questi affari, il quale aveva raccolto le più esatte informazioni.⁴ L'istruzione mirava anzitutto a rimuovere abusi indiscutibili, specialmente nell'amministrazione dei sacramenti. Intorno alle ordinazioni sacerdotali, stabiliva essa che i Greci non potevano riceverle che da un vescovo del loro rito. Venne espressamente ordinato, che un vescovo risiedesse in Roma. Clemente VIII rinnovò nello stesso tempo gli editti d'Innocenzo IV del 1254, e di Pio IV del 1564, come pure il divieto pronunciato da Pio V nel 1566 d'una fusione del rito romano con quello bizantino.⁵ L'instancabile cardinal Santori rimase il procuratore dei Greci in Roma.⁶

¹ Vedi HERGENRÖTHER, loc. cit., 179, 355. Il professore H. GELZER, (morto nel 1906, si occupò nel 1903 della raccolta del materiale manoscritto per una storia dei Greci ed Albanesi nell'Italia meridionale. Egli ottenne per questo scopo documenti dagli Archivi della Congregazione del Concilio e di Propaganda, e persino alcuni dall'Archivio del S. Offizio in Roma, così rigorosamente custodito. Io ho già spesso ripetuto, ed ultimamente ancora nel 1912 nell'*Hist. Jahrb.* XXXIII 481 s., che non solo nell'interesse degli studi storici, ma anche della Chiesa cattolica, sarebbe ardentemente da desiderare che finalmente esso venga reso accessibile. Anche gli studi del prof. Gelzer, i quali purtroppo non son giunti alla pubblicazione, l'hanno confermato; Gelzer mi scrisse il 10 marzo 1903 da Napoli, che il suo lavoro costituirà una « pagina d'onore per la Curia romana e per il S. Offizio stesso. Essi hanno fatto quanto potevano in pro di questi profughi e per la tutela del loro rito e dei loro privilegi. La pressione per far loro accettare il rito latino partì sempre dalle autorità locali, dai vescovi, dai baroni e dai magistrati ». Cfr. KOROLEVSKIJ in *Stoudion* IV 82-91.

² *Bull.*, X 2, 11 s.

³ Una parte dei Protocolli trovasi nel *Barb.*, 2607, Biblioteca Vaticana e fu pubblicata dietro a questa nel periodico *Bessarione* XVII (1913) 345 s.

⁴ Cfr. la * Miscellanea dei riti specialmente greci, proveniente dall'eredità Santori, nel *Cod. I-B 6* della *Biblioteca Brancacciana in Napoli* (oggi in *Propaganda*) dalla quale GAY, loc. cit. 164 s., fa delle comunicazioni. Cfr. anche ANT. LOMBARDI ARCHIEPISC. * Consultatio super abusibus Graecorum degentium Messanae ad Ioh. Ant. Santori card. S. Severinae, nel *Vat.* 5544, Biblioteca Vaticana. Vedi inoltre *Bessarione* XVII (1913) 466 s.

⁵ Vedi HERGENRÖTHER, loc. cit. 355. L'editto di Innocenzo IV presso RAYNALD 1254, n. 7.

⁶ La risposta di Santori all'arcivescovo di Reggio, Annibale d'Affitto, intorno al rito bizantino nella sua diocesi: *Roma e l'Oriente* VII (1914) 106 s., 339 s.